



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 52 del 26.3.2013

Raccolta Ufficiale

N. 242

Del 04/04/2013

OGGETTO: Presa d'atto dell'ordinanza del reclamo pronunciata il 17.01.2013 dal Collegio della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari. Determinazioni.

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 27.11.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, e successiva determinazione n. 160 del 4.12.2012 del 1° Servizio – Segreteria Generale-Risorse Umane, veniva stabilito di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente, a proporre reclamo (per mezzo del Prof. Avv. Domenico Garofalo) all'ordinanza pronunciata in data 22.11.2012 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari che così provvedeva *“accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Comune di Castellana Grotte di consentire all'istante, quale comandante, di svolgere le funzioni di capo servizio e responsabile della polizia locale con conseguente riconoscimento del trattamento economico correlato, nei termini di cui in motivazione; condanna la parte intimata al pagamento in favore del ricorrente delle competenze di causa liquidate complessivamente in € 1.200,00 oltre al rimborso IVA e CAP come per legge”*;

che a seguito della predetta ordinanza, con determinazione n. 185 del 31.12.2012 veniva impegnata la somma complessiva di € 1.510,08 (somma comprensiva di CAP al 4% ed IVA al 21%) da corrispondere al ricorrente dott. Cisternino, così come disposto dal Giudice adito con ordinanza del 22.11.2012;

vista la nota datata 28.1.2013, acquisita dall'Ente il 29.1.2013 al n. di protocollo 2334 con la quale l'Avv. Garofalo ha trasmesso l'ordinanza del reclamo pronunciata il 17.1.2013 che accoglie il reclamo proposto dal Comune di Castellana Grotte avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari del 22.11.2012 e, per l'effetto, revoca l'ordinanza impugnata con compensazione delle spese di lite;

considerato che, alla luce della succitata ordinanza - che revoca quella del 22.11.2012 – questo Ente non dovrà liquidare le spese di causa in favore del Cisternino;

ritenuto, pertanto, di disimpegnare la somma di € 1.510,08 assunta con precedente determinazione di questo stesso Servizio n. 185/2012;

visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto il decreto sindacale prot. n. 17131 dell'1.10.2012;

visto Il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'ordinanza del reclamo pronunciata il 17.1.2013 dal Collegio della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari che: *“accoglie il reclamo proposto dal Comune di Castellana Grotte, con ricorso depositato il 7.12.2012 nei confronti di Oronzo Cisternino avverso l'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari del 22.11.2012 e, per l'effetto, revoca l'ordinanza impugnata. Compensa le spese di lite”*, acquisita dall'Ente per mezzo della nota dell'Avv. Garofalo del 29.1.2013 prot. n. 2334;

2. di dare atto, per quanto in premessa ed in esecuzione dell'ordinanza del 17.1.2013 pronunciata dal Collegio della Sezione Lavoro del Tribunale di Bari, che l'impegno assunto con determinazione del 1° Servizio n. 185/2012, di € 1.510,08 (somma comprensiva di CAP al 4% ed IVA al 21%), verrà stralciato in sede di revisione dei RR.PP. anno 2012 per la predisposizione del rendiconto esercizio 2012;

3. di trasmettere la presente determinazione al IV Servizio – Ufficio Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

Il Redattore
(Uff. Cont./D.F.)

Rag. Renato Contento

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE.COM